



COMUNE DI VILLANOVA D' ASTI

CAP. 14019 – PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

E

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 22.05.2012

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio **Comunale** adotta la prescritta deliberazione.
2. **I Consiglieri Comunali** durano in carica sino all'elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.
3. Nella prima adunanza successiva alla **proclamazione** il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, provvedendo alla immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

ART. 2

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco o Consigliere Comunale eletto a ricoprire tale funzione.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri **Comunali** a votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta **ed** il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri **Comunali** assegnati.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano, **intendendosi come tale il Consigliere Comunale che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.**
4. La carica di Presidente del Consiglio **Comunale** è incompatibile con quella di Capogruppo.

ART. 3

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è organo di garanzia posto a salvaguardia delle prerogative del Consiglio **Comunale** e dei singoli Consiglieri **Comunali**, **ispirandosi** a criteri di imparzialità e neutralità e **godendo** di una rappresentatività istituzionale ricollegabile ad un rapporto di fiducia dell'intero Consiglio Comunale che lo ha eletto.
2. Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale ed assicura, con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, la partecipazione del Consiglio **Comunale** alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori Comunali.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura il buon andamento dei lavori e, d'intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capigruppo, programma il calendario dell'attività consiliare.
4. In particolare, il Presidente del Consiglio:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio **Comunale** e lo presiede;
 - b) programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta **Comunale**, delle Commissioni, della Conferenza dei Capigruppo, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge, secondo le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, dando comunque la precedenza nell'ordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;
 - c) convoca il Consiglio **Comunale** entro venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri **Comunali** o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - d) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera le discussioni degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato nel rispetto del presente regolamento;
 - e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere **Comunale**;
 - f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio **Comunale**, di limitare o vietare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere **Comunale**;
 - g) può disporre della forza pubblica per far osservare le disposizioni previste dalla lettera f) ovvero per riportare l'ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l'allontanamento dall'aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;
 - h) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - i) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti di cui non è componente;

- j) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri **Comunali** delle questioni sottoposte al Consiglio **Comunale**;
- k) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previsti dall'ordinamento, dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 4

Dimissioni

1. **Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale debbono essere presentate per iscritto all'Ufficio Protocollo del Comune, non necessitano di motivazioni e devono essere sottoscritte dal Consigliere dimissionario.**
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data **della loro** presentazione.

ART. 5

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale **ne dispone** la decadenza.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi **una delle condizioni di ineleggibilità** previste dall'art. 60 del D.Lgs. 267/2000 ovvero **si verifichi una** delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale, **per tramite del Presidente**, attiva la procedura prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 267/2000.
3. I componenti dell'Organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. 267/2000.
4. I Consiglieri **Comunali** decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per i delitti di cui al primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 o dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 59 del D.Lgs. 267/00.
5. I Consiglieri **Comunali** che non **intervengano** a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri **Comunali** assegnati, espressa per alzata di mano per appello nominale.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, accertate le assenze maturate dal Consigliere **Comunale** interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, a notificare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere **Comunale**, entro trenta giorni dalla avvenuta notifica può produrre documenti probatori che giustificano il suo comportamento. Il Consiglio Comunale dopo aver esaminato le

cause di giustificazione presentate dal Consiglio Comunale **si pronuncia definitivamente in merito.**

7. La surrogazione dei Consiglieri **Comunali** decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 6

Sospensione delle funzioni

1. I componenti del **Consiglio Comunale** possono essere sospesi dalle funzioni con decreto dal Prefetto quando sussistano motivi di grave ed urgente necessità, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. Il Presidente del Consiglio **Comunale**, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso **non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica sospesa**, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000, si applicano le procedure di cui al comma 6 del medesimo articolo.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

Composizione

1. Subito dopo le elezioni i Consiglieri **Comunali** eletti nella medesima lista possono costituirsi in gruppi consiliari, a prescindere dal numero **dei componenti che ne fanno parte.**
2. Durante la durata del mandato possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari, purché questi siano composti da almeno **due** Consiglieri Comunali.
3. I Consiglieri Comunali che intendano aderire ad un gruppo diverso o costituirne uno nuovo debbono darne immediata comunicazione al Presidente **del Consiglio Comunale** ed al Segretario Comunale.

ART. 8

Costituzione

1. Ogni Gruppo consiliare è regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta al Presidente **del Consiglio Comunale** ed al Segretario Comunale comunicazione in ordine alla sua composizione ed al suo Capogruppo. Tale comunicazione deve essere fatta pervenire al Presidente ed al Segretario Comunale entro dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale. **Decorso infruttuosamente tale termine, ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si intende per gruppo consiliare l'insieme dei Consiglieri Comunali eletti in ciascuna lista di candidati, e per Capogruppo il Consigliere Comunale di ciascun gruppo consiliare che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.**
2. Ogni Gruppo **Consiliare** è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

ART. 9

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente **del Consiglio Comunale** nella prima seduta utile informa **il Consiglio Comunale** della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 10

Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei Capigruppo, costituita ai sensi dell'articolo **8**, è convocata dal Presidente **del Consiglio Comunale** per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente ritenga di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. La conferenza dei Capigruppo può inoltre essere convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, o su richiesta della Giunta Comunale o di uno o più Capigruppo Consiliari.
3. **La conferenza dei Capigruppo svolge inoltre le funzioni delle commissioni consiliari di cui al titolo II del presente Regolamento surrogandosi ad esse, qualora queste non vengano istituite.**
4. **Limitatamente al caso in cui la conferenza dei capigruppo eserciti le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, il suo funzionamento è così regolato:**
 - **nella prima seduta provvede alla nomina di un Vice Presidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;**
 - **la seduta è valida qualora in prima convocazione intervengano oltre al Presidente, almeno il capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza ed un capogruppo di un gruppo consiliare di minoranza; in seconda convocazione la**

seduta è valida qualora intervenga, oltre al Presidente, almeno il capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza.

- ogni argomento trattato è oggetto di verbalizzazione: a tal fine, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte dal Segretario Comunale, dai responsabili di servizio o da altro dipendente comunale nominato dal Presidente del Consiglio;
- se gli argomenti trattati sono oggetto di votazione, il voto di ciascun capogruppo ha un valore pari al numero dei componenti del proprio gruppo consiliare;
- per ogni altra norma sul funzionamento della conferenza dei capigruppo nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo trovano applicazione le norme di cui al titolo II del presente provvedimento in quanto compatibili.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 11

Istituzione

1. Nel rispetto degli artt. 11 e 12 dello Statuto **possono essere** istituite entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta Comunale le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - a) Gestione del territorio – ambiente;
 - b) Socio-assistenziale, lavoro ed agricoltura;
 - c) Sport, cultura e turismo.
2. L'attuazione delle competenze alle singole commissioni avviene di norma con riferimento ad aree di attività omogenee nel proseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e nel pubblico interesse.
3. **Le Commissioni sono composte ciascuna dai Consiglieri Comunali designati da ciascun gruppo consiliare, a seconda di quanti gruppi consiliari presenti.**
4. Le commissioni comunali, qualora istituite, durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.

ART. 12

Costituzione

1. Ciascun gruppo **consiliare** designa i propri rappresentanti **in seno a ciascuna commissione**. I capigruppo né danno immediatamente comunicazione al Segretario Comunale.
2. Con le modalità previste al comma precedente, si procede alla sostituzione dei commissari designati.

3. Una volta acquisita la designazione di ogni singolo gruppo la costituzione delle Commissioni **viene formalizzata con provvedimento** del Sindaco.

ART. 13

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente **del Consiglio Comunale**, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna di esse.

ART. 14

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. In tale occasione la seduta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e Vice presidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti, e a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 15

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne **svolge** le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono **comunicati** al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

ART. 16

Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno **due commissari in prima convocazione, o di almeno un Commissario in seconda convocazione**; la seduta di seconda convocazione può tenersi almeno un'ora dopo quella andata deserta, purché ne sia stato dato avviso contestualmente a quello della seduta di prima convocazione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti; in caso di parità la proposta si intende approvata.

ART. 17

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli assessori non possono essere eletti presidenti o vice presidenti delle commissioni. Tuttavia hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 18

Segreteria – Verbalizzazione

1. **Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, nomina i segretari di ciascuna Commissione Consiliare, cui è demandato il compito di verbalizzazione delle sedute; di norma, il segretario verbalizzante è scelto tra i responsabili di settore.**
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 19

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione o il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. **Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento si intende adottato; in tal caso nel provvedimento definitivo per il quale era richiesto il parere viene fatta constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.**

ART. 20

Indagini conoscitive

1. Le commissioni hanno funzione preparatoria, consultiva e propositiva.
2. Esse hanno il compito di esaminare tutte le proposte di deliberazione e le questioni che il loro Sindaco o il Consiglio Comunale ritengano di trasmettere loro.
3. Oltre ai casi in cui venga attivata dal Sindaco o dal Consiglio Comunale, ciascuna commissione può trattare, d'intesa con il Sindaco stesso o con l'assessore competente, qualunque questione rientri nelle materie di propria competenza avanzando al riguardo apposite proposte.
4. Le decisioni delle Commissioni non possono, in ogni caso, privare il Consiglio **Comunale** del diritto di esame né assumere valore deliberativo e vincolante.

ART. 21

Funzionamento

1. Nel caso di relazioni da presentarsi al Consiglio Comunale, esse devono essere messe a disposizione dei consiglieri **comunali** nei tempi e nei modi previsti per le pratiche poste all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio **comunale** stesso.
2. Più commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio comunale in seduta riunita per l'esame di particolari questioni afferenti diverse competenze. In tal caso le sedute sono presiedute dal Presidente della commissione cui afferisce in via principale la materia e sono valide purché sia presente almeno **la metà** dei componenti complessivi delle commissioni convocate, e sempreché siano presenti almeno due rappresentanti per ogni commissione.
3. Fuori dei casi previsti dal comma due del presente articolo, ciascuna commissione, qualora lo ritenga necessario, può chiedere al Sindaco che sulle questioni ad essa deferite venga sentito altresì il parere di un'altra commissione ovvero della Conferenza dei capigruppo.
4. **Le commissioni operano ispirandosi al criterio secondo il quale prevale l'intendimento della maggioranza dei presenti. Tuttavia, quando non sia possibile raggiungere un accordo per il contrapporsi di posizioni assolutamente inconciliabili circa questioni di natura sostanziale, i componenti delle commissioni possono presentare al Consiglio Comunale due o più relazioni distinte.**

ART. 22

Partecipazione alle sedute

1. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione gratuita, in qualità di tecnici esperti, di Revisori dei conti, di professionisti iscritti in albi professionali il cui curriculum sia consegnato al Presidente della Commissione.
2. Le commissioni hanno inoltre facoltà di ottenere dai vari uffici ed organismi, o aziende del Comune, tramite il Sindaco o l'Assessore competente, tutte le notizie, informazioni ed elementi utili allo svolgimento dei loro lavori, nel rispetto delle disposizioni in materia in accesso ai documenti e diritto all'informazione.

ART. 23

Commissione d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio Comunale, a mente dell'art. 11, comma 1bis, dello Statuto può istituire commissioni aventi funzioni d'indagine, controllo e garanzia.
2. La Presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo sono attribuite ad un Consigliere Comunale designato dalle minoranze.
3. L'attività e l'organizzazione delle Commissioni di cui al presente articolo viene gestita secondo le modalità previste dal Titolo II del presente regolamento.

ART. 24

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONI DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 25

Sede delle riunioni

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Il **Consiglio Comunale** si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Civico; il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire di riunire il Consiglio Comunale in sede diversa, quando sussistano particolari esigenze.

ART. 26

Sessioni

1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a), dello Statuto, l'attività del Consiglio Comunale viene suddivisa come segue:
 - a) sedute ordinarie, ovvero quelle sedute in cui si tratta di argomenti inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, **della verifica degli equilibri di bilancio** e dei piani regolatori e relative varianti;
 - b) sedute straordinarie. In dette sedute vengono trattati tutti gli argomenti non ricompresi nella precedente lettera a);
 - c) sedute urgenti.
2. Dell'avvenuta convocazione deve essere data notizia al Prefetto con la massima solerzia.
3. I Consiglieri **Comunali** devono essere informati in modo adeguato sulle proposte iscritte all'ordine del giorno. In particolare il deposito degli atti, comprensivi dei pareri, se dovuti, deve essere effettuato quarantotto ore prima delle sedute ordinarie, mentre per le restanti sedute ventiquattro ore prima delle stesse.

ART. 27

Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri **Comunali** è disposta dal Presidente con avviso scritto **trasmesso per posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo indicato su apposito modulo da ciascun Consigliere Comunale o tramite telefax al numero indicato dallo stesso, o, nel caso in cui il Consigliere Comunale sia sprovvisto di posta elettronica o di telefax o in cui tali mezzi non siano funzionanti per impedimenti tecnici**, consegnato a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve

farne formale dichiarazione. **La ricevuta di consegna rilasciata dai programmi di posta elettronica e dai telefax fanno fede dell'avvenuta notificazione dell'avviso.**

2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio del Comune.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza; **nei termini succitati è computato il giorno di svolgimento del Consiglio Comunale.**
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima del giorno di svolgimento del consiglio comunale. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri **comunali** presenti alla seduta.
6. **Gli eventuali argomenti in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta già convocata devono essere notificati nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo almeno 24 ore prima del giorno di svolgimento del consiglio comunale.**
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del **Consiglio Comunale** deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. L'avviso di prima convocazione del consiglio Comunale dovrà, comunque, comprendere la data e l'ora di seconda convocazione.

ART. 28

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio **Comunale** non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune; **da tale computo è escluso il Sindaco.** Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. I consiglieri comunali che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I consiglieri comunali che escono dalla sala delle riunioni prima delle votazioni non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 29

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per sopraggiunta mancanza del numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo **27**.
3. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri comunali non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella è stata sciolta per sopravvenuta mancanza del numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente del Consiglio Comunale. Di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo **27**.

ART. 30

Ordine del Giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio **Comunale** spetta al Presidente del Consiglio **Comunale** e ad un quinto dei consiglieri comunali assegnati.
2. Quando il Consiglio **Comunale** viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri **comunali**, le questioni a essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio **Comunale** può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente **del Consiglio Comunale** o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 31

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dà comunicazione dell'avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
2. Nel caso non vengono fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. **In caso contrario**, la votazione ha luogo per alzata di mano.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
4. Di quanto scritto nei commi precedenti viene data menzione nel punto 1^a iscritto all'Ordine del Giorno.

ART. 32

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio **Comunale** sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 33

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente **del Consiglio Comunale** spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 34

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente **del Consiglio Comunale**.

2. Se un consigliere comunale turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di richiamarlo formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere comunale richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio Comunale al termine della seduta, **a seguito delle quali il Presidente può disporre la revoca del richiamo.**
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del **Consiglio Comunale** può proporre al Consiglio **Comunale** l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussioni. Se il consigliere **comunale** non abbandona l'aula, il Presidente del **Consiglio Comunale** sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del **Consiglio Comunale** può proporre la esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 35

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del **Consiglio Comunale** sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio **Comunale** si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 36

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del **Consiglio Comunale**, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri **comunal**i, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio **Comunale**, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tener un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del **Consiglio Comunale** può disporre l'espulsione dall'aula di chi ostacoli **con il proprio comportamento** il proseguimento dei lavori.

ART. 37

Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri **Comunali** si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri **Comunali** che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del **Consiglio Comunale** e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 38

Svolgimento interventi

1. Il Presidente del **Consiglio Comunale** concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri **Comunali** iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri **Comunali** possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente **del Consiglio Comunale** non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 39

Durata interventi

1. Il Consigliere Comunale, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. La durata degli interventi in Consiglio Comunale non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio comunale per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea.
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno, per chiarimenti del relatore e per eventuali repliche ai chiarimenti del relatore;

- e) i dieci minuti, e per un solo intervento per ciascun gruppo consiliare, per le questioni sulle quali si è espressa favorevolmente e all'unanimità la competente Commissione consiliare.
- 3. Qualora il Consigliere Comunale superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4. Il Presidente **del Consiglio Comunale** richiama il Consigliere Comunale che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato persista nel suo atteggiamento.
- 5. La lettura di un intervento non può in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario Comunale per l'acquisizione a verbale. Se il documento è stato allegato all'ordine del giorno si procede con la discussione senza che abbia luogo la lettura, salvo il caso in cui la lettura venga richiesta esplicitamente da un Consigliere comunale.
- 6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 40

Questioni pregiudizionali e sospensive

- 1. Il Consigliere Comunale, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio Comunale non le respinga a maggioranza.
- 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere comunale a favore ed uno contro.
- 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudizionali e di più questioni sospensive, si procede previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio Comunale decide sulla scadenza della stessa.
- 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio Comunale sia chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 41

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere Comunale che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente **del Consiglio Comunale** decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio comunale, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere comunale, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate e per rettificare queste.

ART. 42

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio Comunale può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio Comunale può invitare il Segretario Comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti e aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente **del Consiglio Comunale** a uno dei Consiglieri Comunali presenti.

ART. 43

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere comunale o un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione

dell'orientamento proprio o del proprio gruppo consiliare per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 44

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere comunale.
2. Il Presidente **del Consiglio Comunale** ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 45

Sistemi di votazione

1. Di norma la volontà del Consiglio Comunale è espressa mediante votazione per alzata di mano.
2. Si procede a votazione segreta solo quando si dovranno esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di persone.
3. Nel caso di votazione palese, si può procedere ad appello nominale quando per l'adozione di un provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata, se lo reputa opportuno il Presidente **del Consiglio Comunale** o lo richieda espressamente un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati.
4. Se la legge non stabilisce il contrario, nelle elezioni di persone si procede con votazione limitata, per ciascun Consigliere Comunale, a tanti nominativi pari al numero minimo di rappresentanti eventualmente spettante alla minoranza e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 46

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente **del Consiglio Comunale**, su segnalazione degli scrutatori, o del Segretario Comunale, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 47

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 29 e sono firmati dal Presidente **del Consiglio Comunale**, dal membro anziano fra i presenti, intendendosi come tale il **Consigliere Comunale che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, e dal Segretario Comunale**.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri comunali nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso. In via eccezionale, il Consigliere Comunale può richiedere che la propria dichiarazione venga trascritta recuperandola dal sistema di registrazione.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

ART. 48

Diritti dei Consiglieri Comunali

1. Ogni consigliere comunale ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 49

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 50

Segretario Comunale– Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio Comunale sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 51

Diritto all'informazione dei Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. I consiglieri comunali hanno inoltre diritto di ottenere dagli Uffici, compresi quelli degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario Comunale e del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere Comunale può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere Comunale, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte del segreto d'ufficio.

ART. 52

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta Comunale abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta Comunale; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Consigliere Comunale, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta Comunale è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Presidente **del Consiglio Comunale** stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

ART. 53

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, il quale al termine può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta ricevuta.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione da parte del Presidente **del Consiglio Comunale**.

ART. 54

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta Comunale in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Presidente **del Consiglio Comunale** stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 55

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere Comunale, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta Comunale, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.

3. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri comunali, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tali diritti spettano al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente **del Consiglio Comunale**, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere Comunale, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta Comunale ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 56

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Presidente **del Consiglio Comunale**. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 57

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri comunali e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente **del Consiglio Comunale**, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 58

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere Comunale che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 59

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 60

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 61

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso salvo che, anche da parte di un solo consigliere comunale, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene posta ai voti nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 62

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.
4. La revoca di un assessore è disposta dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 63

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale di accesso agli atti amministrativi

TITOLO V

ART. 64

Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 74 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune.